

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 292 del 26 Luglio 2021

OGGETTO: Approvazione Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 predisposto ai sensi dell'art. 3 comma 4 delibera n. 57/2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*.
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)”*.
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*.
- il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, c.d decreto *“Cura Italia”* convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020 n. 110.
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”*.
- la Deliberazione dell'ARERA 3 marzo 2020 n. 57 *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*.
- la deliberazione dell'ARERA 12 marzo 2020 n. 59 *“Differimento termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19”*.
- la Determinazione del 27 marzo 2020 n. 2 Direttore della Direzione Ciclo Rifiuti Urbani ed Assimilati – ARERA *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 443/2019 (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*.

- la deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020 n. 158 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze de servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- la deliberazione ARERA 23 giugno 2020 n. 238 “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- la deliberazione ARERA 24 novembre 2020 n. 493 “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”.
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”.
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”.

PREMESSO CHE

A) L'Art 1 comma 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”

L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di: *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”* (lett. c); *“tutela dei diritti degli utenti [...]”* (lett. d); *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f); - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h); *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARP”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*; al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l’altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europolitano e nazionale, quali, ad esempio, l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo,

contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6).

E) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 7 *“i meccanismi di garanzia”* secondo cui: *“In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore”* (comma 1); *“L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui*

al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95" (comma 2).

F) Con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia. In particolare è stato previsto che: - *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”* (articolo 1, comma 4); *“La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente”* (articolo 3 comma 1); *“È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (articolo 3, comma 2); *“Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità”* (articolo 3, comma 3); *“In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione”* (articolo 3, comma 4).

G) Con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi

elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*.

H) Con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR.

I) Nell'ambito delle misure di *“sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021” (comma 5)*”.

L) Con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 18/20, l'Autorità ha previsto che *“nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5 [dell'articolo 107 del medesimo decreto-legge], approvi per l'anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire [...]”*.

M) Con deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 *“Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”* l'Autorità ha provveduto a determinare gli adeguamenti monetaria delle entrate tariffarie riferite all'annualità 2021 nonché a prevedere anche per l'anno 2021 gli elementi di flessibilità dei piani economici finanziari a seguito dell'emergenza COVID- 19

N) l'art. 30 comma 5 del D.L. 41 /2021 ha espressamente statuito che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e all'[articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), i comuni approvano le tariffe e i regolamenti*

della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”

O) con Documento di Consultazione m. 196 del 11 maggio 2021, avente ad oggetto **“PRIMI ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO (MTR-2) “**, l’Autorità espressamente ritiene che i gestori che non **“provvedano a trasmettere all’Ente medesimo la documentazione necessaria per predisporre il piano economico finanziario dell’ambito tariffario entro i 30 giorni precedenti il termine previsto dalla normativa vigente per l’approvazione del citato piano, l’Ente potrà assumere e trasmettere all’Autorità (per le approvazioni di competenza) le pertinenti determinazioni escludendo, a tutela dell’utenza, incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all’inflazione, analogamente a quanto previsto per il primo periodo regolatorio”**.

P) In Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d’Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"*.

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano.

L’art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’Ager e ai sensi dell’art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno.

Q) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come “Gestore” per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l’annualità 2021.

R) Per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall’art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

S) L'Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot.3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021.

T) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

In vero secondo quanto prescritto dall'art. 19 del MTR tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) Di contro nell'esaminare i PEF inviati, in alcuni casi, così come meglio specificato per ogni singolo Comune nelle relazioni allegate, sono emerse gravi non conformità a quanto prescritto dalle predette delibere dell'ARERA in particolare da parte dei gestori del servizio i quali o non hanno trasmesso la documentazione contabile posta a fondamento delle attestazioni prodotte o nella relazione di accompagnamento non hanno descritto in modo ragionevolmente esauriente i criteri seguiti per dedurre i dati inseriti nella tabella numerica dalla documentazione contabile o hanno inserito nella tabelle numeriche dati non congrui.

Quindi non si è potuto procedere alla validazione del PEF trasmesso non sussistendone i presupposti prescritti dalla delibera n. 443/2019 e dal MTR allegato.

C) Non è stato possibile avviare una interlocuzione con i Comuni ed i gestori atteso o la documentazione non è stata trasmessa o è stata trasmessa non rispettando il termine minimo indicato dall'Autorità nel citato Documento di consultazione n. 196/2021 paria 30 giorni dalla scadenza fissata dall'art. 30 comma 5 D.l. n. 41/2021

D) Secondo quanto prescritto dall'art. 3 dalla delibera n. 57/2020 la mancata collaborazione da parte del gestore, inteso come gestore dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti o come comune, nei confronti dell'Ente territorialmente competente nella procedura di approvazione di cui all'art. 6 della delibera n. 443 deve considerarsi inerzia ai sensi e per gli effetti dell'art 7 delle medesima deliberazione.

E) Si è proceduto alla predisposizione dei piani economico finanziario in un'ottica di tutela degli utenti secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 4 della citata delibera 57/2020 utilizzando il ruolo tari 2020, come dato immediatamente disponibile, applicando quello di maggior favore o in mancanza facendo ricorso ai valori del fabbisogno standard o ai dati del costo medio di settore come risultante dal Rapporto ISPRA 2020 in modo tale da garantire allo stato l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio.

VISTI

- La legge n. 481/1995
- La legge n. 205/2017
- La legge n. 147/2013
- La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR – ARERA
- La delibera n. 57/2020 – ARERA
- La delibera n. 493/2020 ARERA
- L'art 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
- la D.G.R. n. 1124 dell'11 luglio 2017;
- la D.G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

- 1) DI APPROVARE la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 – ARERA per i seguenti comuni: Peschici, Rignano Garganico, Sant'Agata di Puglia e Surano.
Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;
- 2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento con i relativi allegati all'ARERA** secondo quanto prescritto dall'art. 6 comma 4 della Delibera n. 443/2019;
- 3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione** ai Comuni affinché provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 adottando i relativi provvedimenti di loro competenza;
- 4) DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 26 Luglio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco GRANDALIANO

RELAZIONE EX ART. 3 COMMA 4 DELIBERA N. 57/2020

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24.11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

L'Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot.3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021.

Il Comune di Peschici (FG) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Ecogreen Srl, in ragione dell'affidamento da parte del Comune il cui servizio decorre dal 25/02/2021 e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziario per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

In data 19 aprile 2021 la società Ecogreen Srl trasmetteva solo una parte della documentazione di propria competenza:

- Relazione di accompagnamento al PEF GREZZO COMUNE (ex Appendice 2 MTR);
- Pef Grezzo Comune

L'Ager con nota del 01.06.2021 prot. 5401 nota del 02/07/2021 prot. 6923 e nota del 13/07/2021 prot. 7476 sollecitava nuovamente la trasmissione dei documenti al fine di consentire la procedura di validazione sulla base delle migliori stime disponibili, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della deliberazione ARERA n. 2/2020;

Sta di fatto che il Gestore non ottemperava alla richiesta e quindi alla documentazione acquisita agli atti non ha consentito di procedere a quanto prescritto dal precitato art. 6 Delibera 443/19 alla validazione dei dati.

Il Comune, in data 02/04/2021 trasmetteva la seguente documentazione:

- Deliberazione C.C di presa d'atto della tariffa 2020,
- PEF 2019,
- Rendiconto di gestione anni 2017, 2018 e 2019,

- Dichiarazione di Veridicità (ex appendice 3 MTR)
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Il Comune di Peschici procedeva ad integrare via pec in data 07 luglio 2021 con prot. n. 7138 la documentazione di propria competenza, richiesta con nota prot. 6923 del 02/07/2021;

Appare evidente che la carenza della documentazione del Gestore non ha consentito allo scrivente ETC di esperire la procedura validazione, la quale deve consistere nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario oltre alla verifica dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile illustrati dal soggetto gestore nella relazione ex lettera b) del citato art. 6 .

Pertanto alla luce di quanto innanzi esposto deve ritenersi sussistere nella fattispecie la mancata collaborazione da parte del Gestore Ecogreen Srl nei confronti dell'ETC nell'ambito della procedura di validazione ex art. 6 della citata delibera che senza alcun dubbio deve ritenersi inerzia del gestore ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della medesima delibera

Ne consegue che l'AGER, quale ETC, deve provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 alla predisposizione del PEF anno 2021 sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard disponibili il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto Ispra escludendo incrementi dei corrispettivi ed adeguamenti all'inflazione

Quindi in conformità a quanto innanzi prescritto si è proceduto alla predisposizione del PEF anno 2021 utilizzando il ruolo Tari anno 2020 (dato immediatamente disponibile per l'Ente di Governo d'ambito) in un'ottica di esclusiva tutela degli utenti, quello di maggior favore con esclusione di qualsiasi aumento del corrispettivo.

Tale determinazione comunque garantisce allo stato l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

Ruolo Tari 2020

€ 1.943.443,28

RELAZIONE EX ART. 3 COMMA 4 DELIBERA N. 57/2020

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24.11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

L'Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot.3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021.

Il Comune di Rignano Garganico (FG) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta SIMA ECOLOGIA srl, con decorrenza dal 2019 e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziario per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

In data 23/06/2021 con prot. 6529 la ditta Sima Ecologia srl trasmetteva la seguente documentazione:

- PEF GREZZO GESTORE ex appendice 1 MTR
- Relazione di accompagnamento al PEF GREZZO GESTORE ex Appendice 2 MTR;
- Dichiarazione di Veridicità ex Appendice 3 MTR;

In data 16/07/2021 con prot. 7591 e prot. 7721 del 19/07/21 il Comune di Rignano Garganico riscontrava la nota del 02/07/2021 con prot. 6922 di richiesta integrazioni entro il termine perentorio del 05/07/2021 e trasmetteva la seguente documentazione:

- PEF GREZZO COMUNE ex appendice 1 MTR su tool IFEL;
- Relazione di accompagnamento al PEF GREZZO GESTORE ex Appendice 2 MTR;
- Dichiarazione di Veridicità ex Appendice 3 MTR;
- PEF GREZZO GESTORE ex appendice 1 MTR
- Relazione di accompagnamento al PEF GREZZO GESTORE ex Appendice 2 MTR;
- Dichiarazione di Veridicità ex Appendice 3 MTR;

L'ETC avviava la formale interlocuzione con il Comune e con il gestore, inviando ad entrambi la nota con la quale chiedeva chiarimenti/integrazioni documentali, assegnando come termine ultimo per la ricezione delle risposte il 5 luglio 2021:

- “ ... **COMUNE:**
 - *tool excel su modello IFEL-AGER compilato in ogni sua parte (il tool trasmesso non riporta i costi sostenuti dal comune per il pagamento del canone al gestore di raccolta ed il foglio Acquistoservizi_CTS_CTR non è stato compilato);*
 - *PEF 2019*
 - *Rendiconti di gestione per gli anni 2017 e 2019;*
 - *Prospetto delle entrate (quadro 9) e delle spese (quadro 10) relativo all'anno 2019;*
 - *Per ciascuna voce di ricavo e di costo il Comune dovrà precisare la voce di bilancio di riferimento (titolo di accertamento in entrata per i ricavi e codifica di bilancio secondo lo schema MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATO per le spese) ed i driver utilizzati per ripartire la singola voce di bilancio sul PEF;*
 - *Specifica dei criteri di attribuzione al PEF del FCDE, in coerenza con le previsioni della DELIBERA;*
 - *Canone pagato al gestore nell'anno 2021;*

- **GESTORE:**
 - *Tool excel su modello IFEL-AGER, compilato in ogni sua parte;*
 - *Relazione di accompagnamento conforme allo schema di Appendice 2 della DELIBERA. Si precisa che per ciascuna voce di ricavo e/o di costo sarà necessario specificare i driver utilizzati per ripartire il valore di bilancio al PEF di un determinato ambito tariffario. Nel caso di un gestore che opera in più ambiti tariffari si consiglia di produrre un prospetto con la classificazione di ricavi e costi per singolo ambito tariffario e che, nel complesso, ricostruiscono il bilancio di esercizio 2017 e 2019;*
 - *Bilancio di esercizio anni 2017 e 2019*
 - *Libro cespiti aziendale e prospetto riepilogativo nel quale sia associato ciascun cespite all'ambito o agli ambiti tariffari nei quali lo stesso viene impiegato. Nel caso di cespiti la cui data di prima iscrizione sia precedente all'anno 2018, nel foglio excel si dovrà indicare, oltre al valore di acquisto del bene, il fondo di ammortamento al 31/12/2017; ...”.*

Il Gestore SIMA ECOLOGIA srl ha trasmesso le integrazioni in data 05/07/2021 con pec acquisita al prot. 7058 del 06/07/2021 e successivamente con note prot. 7617 e 7618 del 16/07/2021 e prot. n. 7744 del 19/07/2021. In particolare, il Gestore trasmetteva:

- PEF GREZZO GESTORE ex Appendice 1 MTR su modello IFEL-AGER;
- Relazione di Accompagnamento ex Appendice 2 MTR;
- Dichiarazione di Veridicità ex Appendice 3 MTR;
- Bilancio di esercizio anni 2018 e 2019;
- Libro Cespiti;
- Tabella di riconciliazione cespiti aziendali con Ambiti tariffari gestiti;
- Contabilità analitiche degli Ambiti tariffari gestiti;
- Dati sui ricavi CONAI.

Il Comune riscontrava la nota dell'ETC solo in data 16/07/2021 con pec acquisita la prot. 7591 del 16/07/2021 e prot. 7721 del 19/07/2021. In particolare, il Comune inviava:

- PEF GREZZO COMUNE ex Appendice 1 MTR su tool IFEL;
- Relazione di Accompagnamento ex Appendice 2 MTR;
- PEF TARI 2019;
- Prospetto dei costi del Comune anni 2017 e 2019;
- Rendiconto di gestione anni 2017 e 2019;
- Calcolo FCDE anni 2017 e 2019;
- Comunicazione su canone pagato al gestore anni 2019-2020-2021;

Sta di fatto che la relazione prodotta dal Comune non è conforme al dettato dell'art. 6.2 della delibera ARERA n. 443/2019 e s.m.i. (nel seguito DELIBERA), secondo cui il Piano Economico Finanziario deve essere "... corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: ... una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; ...". In particolare, la nota di accompagnamento al PEF risulta del tutto carente delle informazioni che possano consentire alla scrivente Agenzia, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) la verifica "... della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario ...".

In particolare, il Comune non ha fornito *Per ciascuna voce di ricavo e di costo ... la voce di bilancio di riferimento (titolo di accertamento in entrata per i ricavi e codifica di bilancio secondo lo schema MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATO per le spese) ed i driver utilizzati per ripartire la singola voce di bilancio sul PEF; ...*".

Appare evidente che le carenze della documentazione prodotta dal Comune non hanno consentito allo scrivente ETC di esperire la procedura validazione, la quale deve consistere nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario oltre alla verifica dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile illustrati dal soggetto gestore nella relazione ex lettera b) del citato art. 6 .

Peraltro va evidenziato che le integrazioni documentali sono state trasmesse in data 16 luglio 2021, oltre il termine assegnato (5 luglio 2021) e quindi non è stato possibile avere le necessarie interlocuzioni per definire le criticità rappresentate in considerazione della scadenza fissata per il giorno 31 luglio 2021.

Sul punto si fa rilevare che con Documento di Consultazione m. 196 del 11 maggio 2021, avente ad oggetto "**PRIMI ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO (MTR-2)**" , l'Autorità espressamente ritiene che i gestori che non "*provvedano a trasmettere all'Ente medesimo la documentazione necessaria per predisporre il piano economico finanziario dell'ambito tariffario entro i 30 giorni precedenti il termine previsto dalla normativa vigente per l'approvazione del citato piano, l'Ente potrà assumere e trasmettere all'Autorità (per le approvazioni di competenza) le pertinenti determinazioni escludendo, a tutela dell'utenza, incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione, analogamente a quanto previsto per il primo periodo regolatorio*".

E' incontestabile che tale principio possa trovare applicazione nel caso di specie atteso che il Comune, quale gestore per le attività di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza procedeva alla trasmissione dei documenti non rispettando il termine di 30 giorni dalla scadenza fissata dall'art. 30 comma 5 D.L. n. 41/2021.

Il mancato rispetto del citato termine di trasmissione dei documenti da parte del Comune non hanno consentito un regolare e compiuta conclusione della stessa.

Pertanto alla luce di quanto innanzi esposto deve ritenersi sussistere nella fattispecie la mancata collaborazione da parte del Comune di Rignano Garganico nei confronti dell'ETC nell'ambito della procedura di validazione ex art. 6 della citata delibera che senza alcun dubbio deve ritenersi inerzia del gestore ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della medesima delibera

Ne consegue che l'AGER, quale ETC, deve provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 alla predisposizione del PEF anno 2021 sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard disponibili il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto Ispra escludendo incrementi dei corrispettivi ed adeguamenti all'inflazione.

L'ETC ha provveduto a calcolare il fabbisogno standard come da prospetto sotto riportato:

Volumi (tonnellate)		631,62		549,99
% raccolta differenziata		40,77		68,69

Altre informazioni

Fabbisogno standard o costo medio di settore (euro/ton)		399,65		413,27
Quota oneri di funzionamento di ARERA effettivamente sostenuti nel 2021 con riferimento alla competenza 2019				

$$549,99 \text{ ton} \times 413,27 \text{ €/ton} = \text{€ } 227.294,36$$

Tale determinazione comunque garantisce allo stato l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio ed è a tutela dell'utenza che non dovrà subire alcun incremento di corrispettivo.

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

PEF 2021

€ 227.294,36

RELAZIONE EX ART. 3 COMMA 4 DELIBERA N. 57/2020

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24.11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

L'Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot.3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021.

Il Comune di Rignano Garganico (FG) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta SIMA ECOLOGIA srl, con decorrenza dal 2019 e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziario per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

In data 23/06/2021 con prot. 6529 la ditta Sima Ecologia srl trasmetteva la seguente documentazione:

- PEF GREZZO GESTORE ex appendice 1 MTR
- Relazione di accompagnamento al PEF GREZZO GESTORE ex Appendice 2 MTR;
- Dichiarazione di Veridicità ex Appendice 3 MTR;

In data 16/07/2021 con prot. 7591 e prot. 7721 del 19/07/21 il Comune di Rignano Garganico riscontrava la nota del 02/07/2021 con prot. 6922 di richiesta integrazioni entro il termine perentorio del 05/07/2021 e trasmetteva la seguente documentazione:

- PEF GREZZO COMUNE ex appendice 1 MTR su tool IFEL;
- Relazione di accompagnamento al PEF GREZZO GESTORE ex Appendice 2 MTR;
- Dichiarazione di Veridicità ex Appendice 3 MTR;
- PEF GREZZO GESTORE ex appendice 1 MTR
- Relazione di accompagnamento al PEF GREZZO GESTORE ex Appendice 2 MTR;
- Dichiarazione di Veridicità ex Appendice 3 MTR;

L'ETC avviava la formale interlocuzione con il Comune e con il gestore, inviando ad entrambi la nota con la quale chiedeva chiarimenti/integrazioni documentali, assegnando come termine ultimo per la ricezione delle risposte il 5 luglio 2021:

- “ ... **COMUNE:**
 - *tool excel su modello IFEL-AGER compilato in ogni sua parte (il tool trasmesso non riporta i costi sostenuti dal comune per il pagamento del canone al gestore di raccolta ed il foglio Acquistoservizi_CTS_CTR non è stato compilato);*
 - *PEF 2019*
 - *Rendiconti di gestione per gli anni 2017 e 2019;*
 - *Prospetto delle entrate (quadro 9) e delle spese (quadro 10) relativo all'anno 2019;*
 - *Per ciascuna voce di ricavo e di costo il Comune dovrà precisare la voce di bilancio di riferimento (titolo di accertamento in entrata per i ricavi e codifica di bilancio secondo lo schema MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATO per le spese) ed i driver utilizzati per ripartire la singola voce di bilancio sul PEF;*
 - *Specifica dei criteri di attribuzione al PEF del FCDE, in coerenza con le previsioni della DELIBERA;*
 - *Canone pagato al gestore nell'anno 2021;*

- **GESTORE:**
 - *Tool excel su modello IFEL-AGER, compilato in ogni sua parte;*
 - *Relazione di accompagnamento conforme allo schema di Appendice 2 della DELIBERA. Si precisa che per ciascuna voce di ricavo e/o di costo sarà necessario specificare i driver utilizzati per ripartire il valore di bilancio al PEF di un determinato ambito tariffario. Nel caso di un gestore che opera in più ambiti tariffari si consiglia di produrre un prospetto con la classificazione di ricavi e costi per singolo ambito tariffario e che, nel complesso, ricostruiscono il bilancio di esercizio 2017 e 2019;*
 - *Bilancio di esercizio anni 2017 e 2019*
 - *Libro cespiti aziendale e prospetto riepilogativo nel quale sia associato ciascun cespite all'ambito o agli ambiti tariffari nei quali lo stesso viene impiegato. Nel caso di cespiti la cui data di prima iscrizione sia precedente all'anno 2018, nel foglio excel si dovrà indicare, oltre al valore di acquisto del bene, il fondo di ammortamento al 31/12/2017; ...”.*

Il Gestore SIMA ECOLOGIA srl ha trasmesso le integrazioni in data 05/07/2021 con pec acquisita al prot. 7058 del 06/07/2021 e successivamente con note prot. 7617 e 7618 del 16/07/2021 e prot. n. 7744 del 19/07/2021. In particolare, il Gestore trasmetteva:

- PEF GREZZO GESTORE ex Appendice 1 MTR su modello IFEL-AGER;
- Relazione di Accompagnamento ex Appendice 2 MTR;
- Dichiarazione di Veridicità ex Appendice 3 MTR;
- Bilancio di esercizio anni 2018 e 2019;
- Libro Cespiti;
- Tabella di riconciliazione cespiti aziendali con Ambiti tariffari gestiti;
- Contabilità analitiche degli Ambiti tariffari gestiti;
- Dati sui ricavi CONAI.

Il Comune riscontrava la nota dell'ETC solo in data 16/07/2021 con pec acquisita la prot. 7591 del 16/07/2021 e prot. 7721 del 19/07/2021. In particolare, il Comune inviava:

- PEF GREZZO COMUNE ex Appendice 1 MTR su tool IFEL;
- Relazione di Accompagnamento ex Appendice 2 MTR;
- PEF TARI 2019;
- Prospetto dei costi del Comune anni 2017 e 2019;
- Rendiconto di gestione anni 2017 e 2019;
- Calcolo FCDE anni 2017 e 2019;
- Comunicazione su canone pagato al gestore anni 2019-2020-2021;

Sta di fatto che la relazione prodotta dal Comune non è conforme al dettato dell'art. 6.2 della delibera ARERA n. 443/2019 e s.m.i. (nel seguito DELIBERA), secondo cui il Piano Economico Finanziario deve essere "... corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: ... una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; ...". In particolare, la nota di accompagnamento al PEF risulta del tutto carente delle informazioni che possano consentire alla scrivente Agenzia, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) la verifica "... della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario ...".

In particolare, il Comune non ha fornito *Per ciascuna voce di ricavo e di costo ... la voce di bilancio di riferimento (titolo di accertamento in entrata per i ricavi e codifica di bilancio secondo lo schema MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATO per le spese) ed i driver utilizzati per ripartire la singola voce di bilancio sul PEF; ...*".

Appare evidente che le carenze della documentazione prodotta dal Comune non hanno consentito allo scrivente ETC di esperire la procedura validazione, la quale deve consistere nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario oltre alla verifica dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile illustrati dal soggetto gestore nella relazione ex lettera b) del citato art. 6 .

Peraltro va evidenziato che le integrazioni documentali sono state trasmesse in data 16 luglio 2021, oltre il termine assegnato (5 luglio 2021) e quindi non è stato possibile avere le necessarie interlocuzioni per definire le criticità rappresentate in considerazione della scadenza fissata per il giorno 31 luglio 2021.

Sul punto si fa rilevare che con Documento di Consultazione m. 196 del 11 maggio 2021, avente ad oggetto **"PRIMI ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO (MTR-2)"**, l'Autorità espressamente ritiene che i gestori che non *"provvedano a trasmettere all'Ente medesimo la documentazione necessaria per predisporre il piano economico finanziario dell'ambito tariffario entro i 30 giorni precedenti il termine previsto dalla normativa vigente per l'approvazione del citato piano, l'Ente potrà assumere e trasmettere all'Autorità (per le approvazioni di competenza) le pertinenti determinazioni escludendo, a tutela dell'utenza, incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione, analogamente a quanto previsto per il primo periodo regolatorio"*.

E' incontestabile che tale principio possa trovare applicazione nel caso di specie atteso che il Comune, quale gestore per le attività di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza procedeva alla trasmissione dei documenti non rispettando il termine di 30 giorni dalla scadenza fissata dall'art. 30 comma 5 D.L. n. 41/2021.

Il mancato rispetto del citato termine di trasmissione dei documenti da parte del Comune non hanno consentito un regolare e compiuta conclusione della stessa.

Pertanto alla luce di quanto innanzi esposto deve ritenersi sussistere nella fattispecie la mancata collaborazione da parte del Comune di Rignano Garganico nei confronti dell'ETC nell'ambito della procedura di validazione ex art. 6 della citata delibera che senza alcun dubbio deve ritenersi inerzia del gestore ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della medesima delibera

Ne consegue che l'AGER, quale ETC, deve provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 alla predisposizione del PEF anno 2021 sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard disponibili il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto Ispra escludendo incrementi dei corrispettivi ed adeguamenti all'inflazione.

L'ETC ha provveduto a calcolare il fabbisogno standard come da prospetto sotto riportato:

Volumi (tonnellate)		631,62		549,99
% raccolta differenziata		40,77		68,69

Altre informazioni

Fabbisogno standard o costo medio di settore (euro/ton)		399,65		413,27
Quota oneri di funzionamento di ARERA effettivamente sostenuti nel 2021 con riferimento alla competenza 2019				

$$549,99 \text{ ton} \times 413,27 \text{ €/ton} = \text{€ } 227.294,36$$

Tale determinazione comunque garantisce allo stato l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio ed è a tutela dell'utenza che non dovrà subire alcun incremento di corrispettivo .

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

PEF 2021

€ 227.294,36

RELAZIONE EX ART. 3 COMMA 4 DELIBERA N. 57/2020

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

L'Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot.3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021.

Il Comune di Surano (Le) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Ercav s.r.l. , in forza di affidamento da parte del Comune il cui servizio decorre dal 01.03.2016 e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;

- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune in data 02 luglio 2021, non si sono rese necessarie richieste di integrazioni da parte di Ager.

In data 24.2.2021 Ercav trasmetteva la documentazione innanzi elencata integrata in data 16.04.2021.

A seguito di interlocuzioni con la predetta ditta, AGER in data 08.07.2021 con nota prot. n. 7191 formulava ad ERCAV richiesta di seguenti chiarimenti ed integrazioni:

“In relazione alla procedura di validazione ai sensi dell’art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019

e s.m.i. per il PEF anno 2021, si rappresenta la necessità di acquisire i seguenti chiarimenti ed integrazioni documentali, relativamente alla documentazione fornita dal gestore.

Con riferimento alla relazione di accompagnamento, occorre fornire le seguenti integrazioni/chiarimenti:

- nel paragrafo 2.1 viene indicato solo il comune per cui si predispose il PEF; si chiede di indicare tutti i comuni serviti, al fine di valutare la corretta applicazione dei driver utilizzati per la ripartizione dei costi;
- all’interno della tabella riportata in relazione nel paragrafo 3.1.4 sono riportati i mezzi di proprietà di Ercav e i mezzi a noleggio per il comune interessato. Tuttavia non si riesce a trovare corrispondenza tra tali voci di cespiti, quelle riportate nel foglio excel, probabilmente aggregate, e quelle riportate nel libro cespiti.

Il valore di iscrizione, inoltre, dovrebbe coincidere con il costo di acquisto; pertanto non è possibile effettuare alcun controllo dei valori imputati nel libro cespiti. Occorre fornire dei chiarimenti in merito e uniformare i dati riportati all’interno della relazione di accompagnamento, del tool excel e del libro cespiti, al fine di rendere ripercorribili e chiari i dati inseriti.

- Come specificato al paragrafo 3.2.1, per la determinazione dei costi di bilancio rientranti nel perimetro Arera, sono stati stornati dai costi di bilancio 2019, i costi relativi alle gestioni dei comuni cessati nel 2019 (Comune di Castellaneta, Comune di Mola e Comune di Pulsano) non rientranti nel perimetro. Atteso che l’anno di riferimento è il 2019, è necessario che nell’analisi siano considerati tutti i costi relativi all’annualità 2019, senza stornare i costi relativi alle gestioni dei comuni cessate nel 2019.

Voce	
Totale Costi di Bilancio	17.706.333,35
Variazione di perimetro Comuni Serviti	2.996.986,68
Servizi estremi al perimetro ARERA	
Totale Costi di Bilancio perimetro ARERA	14.709.346,67

- atteso che in relazione il gestore dichiara di effettuare attività di: “p) Avvio a Smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche ingombranti, presso impianti autorizzati di terzi; e q) Avvio a

trattamento e recupero dei rifiuti differenziati presso impianti di terzi anche in convenzione con i consorzi di filiera (CONAI)”, si chiede di chiarire i criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione dei CTS e CTR e di compilare la tavola di dettaglio “AcquistoServizi_CTS_CTR”, all’interno del tool excel, al fine di consentire un controllo dei costi dichiarati;

- Non vi è per nessun comune esatta corrispondenza tra il valore dei CGG riportato nella tabella a pag. 14 e il valore riportato nel tool excel in “SIR in perimetro”. Occorre correggere tale difformità;
- Il gestore in relazione dichiara che per la determinazione dei **costi operativi diretti** ha proceduto “ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, attribuendo:
 - in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico- gestionale; si tratta essenzialmente di costi di smaltimento/trattamento/recupero, costi di materiali;
 - i costi del personale interno e i costi di esercizio e manutenzione di automezzi ed attrezzature in ragione dell’incidenza del numero dei dipendenti utilizzati per lo svolgimento del singolo tipo di servizio previsto nel comune e della frequenza di raccolta settimanale per servizio.”

Pertanto si chiede di trasmettere copia della contabilità aziendale sulla base della quale è stata effettuata l’imputazione dei costi in capo ad ogni comune.

In assenza di contabilità aziendale, occorre indicare i driver di carattere oggettivo e verificabile sulla base dei quali è stata effettuata la ripartizione dei costi di bilancio.

Infine si chiede di fornire un prospetto analitico e riepilogativo che riconduca i costi di ogni comune facente parte dell’ARO 7, oltre che delle altre gestioni, al conto economico di bilancio (relativamente alla quota parte inerente i servizi di igiene urbana in perimetro).

- Si chiede di fornire il dettaglio dei Costi Generali di Gestione attribuiti al PEF, si da poter verificare la loro ammissibilità alla regolazione MTR.”

Il gestore Ercav non provvedeva a trasmettere la documentazione integrativa per il Comune di Surano, pertanto non si è potuto procedere alla validazione del PEF in quanto la stessa è stata redatta in modo non conforme alle prescrizione di cui alla già richiamata delibera n. 443/2019 e al MTR.

In vero la relazione di accompagnamento ex art. 6 lettera b) della detta delibera è del tutto carente in quanto non vi è alcuna descrizione esauriente dei criteri seguiti ed applicati per dedurre i dati inseriti nella tabella numerica dalla documentazione contabile.

Nel caso di specie non è indicato alcun criterio univoco al fine di consentire all’ETC la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario posta a fondamento dell’attività di validazione.

Ne consegue che la relazione redatta dalla ditta non è conforme a quanto prescritto dall’art. 6 comma 2 lettera b) che espressamente prevede che la detta **“relazione deve illustrare sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile sia le evidenze contabili sottostanti”**.

Appare evidente che la mancata collaborazione innanzi rappresentata da parte del soggetto gestore possa costituire senz'alcun dubbio inerzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 443/2019 anche secondo quanto disposto con la delibera n. 57/2020 .

Pertanto alla luce di quanto innanzi esposto deve ritenersi sussistere nella fattispecie la mancata collaborazione da parte di Ercav srl nei confronti dell'ETC nell'ambito della procedura di validazione ex art. 6 della citata delibera che senza alcun dubbio deve ritenersi inerzia del gestore ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della medesima delibera

Ne consegue che l'AGER , quale ETC, deve provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 alla predisposizione del PEF anno 2021 sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard disponibili il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto Ispra escludendo incrementi dei corrispettivi ed adeguamenti all'inflazione

Quindi in conformità a quanto innanzi prescritto si è proceduto alla predisposizione del PEF anno 2021 utilizzando il ruolo Tari anno 2020 (dato immediatamente disponibile per l'Ente di Governo d'ambito) in un ottica di esclusiva tutela degli utenti, quello di maggior favore con esclusione di qualsiasi aumento del corrispettivo

Tale determinazione comunque garantisce allo stato l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

Ruolo Tari 2020

€ 335.294,00

Ruolo TARI adottato per la determinazione del PEF 2021

€ 335.294,00